

Rosignano Marittimo, li _____

Spett.le

Oggetto: Proposta contrattuale relativa alla fornitura di autocarro con gru CIG
.....

Questa Amministrazione Comunale ha predisposto il progetto per l'affidamento della fornitura di un autocarro con gru ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l'importo complessivo pari ad € 110.000,00 oltre IVA al 22% pari ad €.24.200,00 oltre oneri di messa su strada e immatricolazione pari ad €.2.000,00 per un totale di € .136.200,00

A seguito di procedura negoziata per l'affidamento del contratto sopra citato, Codesta Spettabile Impresa, ... - Partita IVA ..., è risultata aggiudicataria per l'importo di € ... (di cui € ... per oneri sicurezza) oltre IVA al 22% per € ..., per un totale di € ..., avendo offerto il ribasso pari al ...% sull'importo a base di gara, risultato essere il più alto tra quelli offerti.

Come previsto dalla lettera di invito a gara, il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Pertanto, si riportano di seguito, ai fini di una vostra espressa accettazione, le clausole relative al detto rapporto contrattuale.

PREMESSO

CHE con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, esecutiva dal _____, è stato approvato il progetto della fornitura di cui in oggetto, per l'importo complessivo di €., stabilendo altresì di affidare la fornitura stesso mediante procedura negoziata da esperirsi con il criterio del minor prezzo;

CHE alla spesa relativa alla fornitura in oggetto viene fatto fronte come indicato nella citata determinazione n. _____ del _____;

CHE con Decreto dirigenziale n. _____ del _____, di approvazione del bando e del disciplinare di gara, è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento del contratto di appalto della fornitura in oggetto;

CHE con Verbale n. _____ in data _____ redatto a seguito di seduta esperita in data _____, recepito con decreto Dirigenziale n. _____ in data _____, è stata formulata la proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto a favore dell'impresa _____, per un importo di €. più I.V.A., oltre a €. per spese di immatricolazione e messa su strada;

CHE con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ si è provveduto all'aggiudicazione della fornitura in oggetto;

CHE si è provveduto alle comunicazioni dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50 del

18/04/2016 e ss.mm.ii. e che l'ultima di tali comunicazioni è stata inoltrata in data _____ ;

CHE è stata accettata in sostituzione della prestazione in numerario della cauzione definitiva dovuta a garanzia degli obblighi da assumere con il contratto della fornitura in argomento, la polizza fideiussoria n. rilasciata in data dalla , dell'importo di €. , valida dal fino al e comunque fino ad espressa autorizzazione di svincolo da parte del Comune; **cifra corrispondente al ...% dell'importo dovuto, in quanto la suddetta Impresa ha presentato la certificazione ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;**

CHE sono stati assegnati al seguente appalto il codice CUP _____ ed il codice CIG _____, che devono essere riportati in tutti i bonifici relativi a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, nonché da eventuali subappaltatori e subcontraenti, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

CHE è stato acquisito il DURC ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, dal quale risulta che l'appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e sono state acquisite le certificazioni a comprova dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in fase di gara;

CHE visto l'importo del presente atto non è stato necessario provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011;

CHE i dipendenti della stazione appaltante e/o i professionisti incaricati cui è affidato un ruolo/incarico nell'esecuzione del contratto non si trovano in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, per quanto riguarda i dipendenti, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

SI PROPONE IL SEGUENTE CONTRATTO:

Art. 1

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Le prestazioni che formano oggetto del contratto possono riassumersi come appresso, salvo quanto previsto negli elaborati tecnici progettuali approvata con Determina n. del , nonché delle più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dell'Esecuzione:

- Fornitura di autocarro con gru secondo quanto previsto nella relazione tecnica progettuale

Art. 3

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo contrattuale ammonta a Euro (diconsi euro)
di cui: Euro (Euro) per oneri di immatricolazione e messa su strada

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a corpo", per cui il corrispettivo di cui sopra resta fisso e invariabile.

Art. 4

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del presente contratto, oltre al Capitolato speciale d'appalto, limitatamente a quanto qui non disciplinato, i seguenti elaborati:

- la relazione tecnica illustrativa comprensiva di stima dei costi;

- le polizze di garanzia

Art. 5 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena, assoluta, inderogabile e inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità desunti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 6 VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità della fornitura oggetto del contratto o per l'eventuale acquisto di lama spazzaneve e spargisale. Dette modifiche non potranno superare il 20% dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui il Comune, tramite la Direzione dell'Esecuzione, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d'esecuzione, anche in diminuzione, non sostanziali né tali da alterare la natura generale del contratto, le stesse dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 106 del Codice; eventuali nuovi prezzi saranno concordati mediante apposito verbale e approvati dal R.U.P. o dalla stazione appaltante su proposta del R.U.P., qualora comportanti maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico. In caso di mancato accordo sui nuovi prezzi, la stazione appaltante ordinerà l'esecuzione delle nuove prestazioni sulla base di tali nuovi prezzi ed essi si intenderanno definitivamente accettati ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice qualora le modifiche disposte durante l'esecuzione del contratto nel rispetto delle condizioni previste nei precedenti commi del medesimo art. 106, comportino una variazione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ma è tenuto ad eseguire le variate prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione di nuovi prezzi concordati, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Per la determinazione del quinto, trova applicazione l'art. 22 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Resta nella facoltà del Direttore dell'Esecuzione disporre modifiche di dettaglio, a spesa invariata, previa comunicazione al R.U.P.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 106 del Codice.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dalla direzione dell'esecuzione del contratto e non approvate dalla stazione appaltante, lo stesso Direttore dell'Esecuzione fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino stato con spese a carico dell'appaltatore medesimo, il quale non ha diritto a pagamenti o rimborsi di sorta per quanto eseguito sia a titolo di modifica contrattuale non autorizzata sia a titolo di rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 7 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è possibile, a seguito di richiesta scritta da presentarsi in occasione della stipula del contratto, la corresponsione in favore dell'Appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'anticipazione è erogata con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 35, c.

18 del Codice, entro 15 giorni dalla data di ordine della fornitura, accertata dal Responsabile del Procedimento.

Art. 8

INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI - PROROGHE

L'Appaltatore dovrà consegnare la fornitura entro 150 giorni dalla stipula del contratto, salvo proroghe per eventuali modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 110,00 (diconsi € centodieci/00), il cui ammontare complessivo non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale. Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 100, corrispondenti al limite massimo dell'ammontare della penale, a partire dalla data di consegna, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

L'Appaltatore deve comunicare per iscritto, a mezzo p.e.c., alla Direzione dell'Esecuzione, l'ultimazione delle prestazioni non appena avvenuta, affinché il Direttore dell'Esecuzione proceda ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e alla successiva elaborazione del certificato di ultimazione delle prestazioni.

L'Appaltatore non in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale, per cause a lui non imputabili, può richiederne la proroga con congruo anticipo. Alla fattispecie si applica l'art. 107, comma 5, del Codice.

Art. 9

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti debbono essere riportati il codice CIG _____ ed il codice CUP _____ assegnati al presente intervento.

Le parti, con la stipula del presente contratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e come individuati analiticamente all'art. 3 della stessa, cui si rinvia.

Le parti prendono atto che costituisce causa di risoluzione del presente contratto di appalto l'effettuazione di anche una sola transazione senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché l'impegno a comunicare immediatamente allo Comune di Rosignano Marittimo ed alla Prefettura di Livorno la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità ed a trasmettere allo stesso Comune di Rosignano Marittimo copia del contratto sottoscritto.

Art. 10

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna a rispettare tutti gli oneri ed obblighi contenuti nel presente contratto, nonché nel Capitolato Speciale facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R.T. n. 38/07, è altresì fatto obbligo all'appaltatore di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

(Per le imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore a 15 o che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni a partire dal 18.1.2000, escluso, per le imprese edili, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di settore)

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

(Per le imprese che occupano più di 15 dipendenti escluso, per le imprese edili, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di settore oppure che abbiano effettuato nuove assunzioni dal 18.01.2000)

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed il Servizio dell'impiego della Provincia di, competente per il territorio nel quale l'Appaltatore ha la sede legale, in data protocollo, ha confermato l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla L. 12 marzo 1999 n°68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 11 PAGAMENTI

Per le modalità di effettuazione dei pagamenti nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., si applica quanto previsto al precedente articolo 9.

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine della prestazione, previa certificazione di regolare esecuzione.

Qualora vi siano contestazioni su aspetti tecnici o riserve di natura economica, l'appaltatore deve, a pena di decadenza, iscrivere la contestazione sul primo documento che riporta il risultato dell'accertamento operato dal Direttore dell'Esecuzione con riguardo alle prestazioni contabilizzate.

Il certificato di pagamento è emesso dal R.U.P. entro 7 giorni dall'accertamento della regolarità delle prestazioni svolte, effettuato in contraddittorio con l'appaltatore. L'emissione del certificato ed il relativo pagamento sono subordinati alla regolarità contributiva ed assicurativa della ditta appaltatrice, risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla stazione appaltante, nonché, in virtù di quanto stabilito dall'art. 105 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, delle ditte subappaltatrici che hanno svolto prestazioni relative al pagamento in acconto oggetto del certificato da emettere.

Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa della ditta appaltatrice, o di una o più delle ditte subappaltatrici, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, trattenendo dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, troverà applicazione l'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora l'importo si riveli insufficiente la stazione appaltante provvederà ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del citato d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 ed esclusivamente nei casi ivi previsti, il Comune di Rosignano Marittimo corrisponderà direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, senza che l'appaltatore si possa opporre.

In tal caso l'appaltatore dovrà emettere la fattura elettronica per l'intero importo del certificato di pagamento e contestualmente inviare, a mezzo pec, copia delle fatture emesse dal/dai subappaltatore/i relative alle prestazioni da questi effettuate nell'ambito dell'acconto oggetto di pagamento; con riferimento a tali fatture dovrà essere rilasciato apposito visto da parte del Direttore dell'Esecuzione, ai fini del controllo di conformità tra quanto eseguito e quanto autorizzato con il subappalto.

La stazione appaltante provvederà, acquisito il DURC sia dell'appaltatore sia del subappaltatore, a liquidare all'appaltatore l'importo complessivo fatturato al netto dell'IVA, relativo all'acconto, ed a pagare, rispettivamente, al subappaltatore gli importi delle prestazioni eseguiti, come risultanti dalle relative fatture da questo emesse, mentre all'appaltatore, l'eventuale residua parte fino al raggiungimento dell'importo complessivo del Certificato di pagamento.

Nel caso di subappalti ai quali non si applichi l'art. 105, c. 13 del Codice, il pagamento è subordinato, oltre all'acquisizione con esito positivo del DURC sia dell'appaltatore sia dei subappaltatori che hanno prestato la loro opera nelle prestazioni contabilizzate nell'acconto oggetto di pagamento, alla presentazione

da parte dell'appaltatore delle fatture quietanzate rimesse dal subappaltatore relativamente alle prestazioni realizzate con riferimento all'acconto precedente.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.lgs. 231/2002, data la complessità del procedimento ex art. 48bis del D.P.R. 602/1973, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, D.M. 49/2018, in materia di verifica dei requisiti del contraente e della prestazione *de qua*, si pattuisce che il pagamento è previsto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva l'applicazione di termini superiori ai sensi del predetto art. 4 unitamente a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55

Tutti i pagamenti verranno disposti, per il solo corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA - ai sensi dell'art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, "Legge di Stabilità 2015" - a mezzo di mandati emessi dal Comune, intestati a, fatto salvo quanto sopra previsto per il pagamento diretto al subappaltatore. Il versamento dell'imposta indicata in fattura sarà effettuato direttamente dall'Amministrazione appaltante secondo le modalità e i termini indicati con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii. L'impresa, per ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa, dovrà emettere regolare fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Art. 12

SOSPENSIONI DELL'ESECUZIONE - CLAUSOLA PENALE

Le sospensioni parziali o totali della fornitura, già contemplate nel programma esecutivo non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla stipula del contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole prestazioni, si procederà ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quanto dettagliato nel Capitolato Speciale di Appalto. Il verbale di ripresa, riportante il nuovo termine contrattuale individuato dal R.U.P., dovrà essere sottoscritto sia dal Direttore dell'Esecuzione sia dall'Appaltatore.

Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità o con rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti solo nell'ipotesi in cui la stazione appaltante si opponga alla richiesta di risoluzione. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni, disposte per cause diverse da quelle indicate nell'art. 107, commi 1, 2 e 4, del Codice, l'Appaltatore ha diritto ad un risarcimento quantificato sulla base dei criteri individuati dall'art. 10, comma 2, del D.MIT n. 49/2018.

Art. 13

VERIFICA DI CONFORMITA' o C.R.E

Le operazioni di emissione del C.R.E. dovranno essere concluse 45 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni e dovranno avvenire nel rispetto dei termini di inizio e di conclusione delle operazioni previste dal Codice.

Il certificato di C.R.E., soggetto a conferma da parte del Responsabile del Procedimento, non esclude la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di C.R.E.

Art. 14

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI - CLAUSOLA SOCIALE (se prevista)

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 c. 9 del Codice.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti a vigente al momento della firma del presente contratto.

La regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e delle Imprese subappaltatrici, sarà verificata dal Comune prima dell'emissione di ogni singolo certificato di pagamento, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

(se prevista clausola sociale)

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., compatibilmente con la propria organizzazione aziendale e nella misura in cui debba effettuare nuove assunzioni, l'aggiudicatario dovrà prioritariamente procedere mediante assunzione dei soggetti già operanti nel servizio, come da piano di inserimento prodotto in sede di gara. E' fatto comunque salvo il rispetto della vigente normativa in materia di collocamento.

Art. 15 SICUREZZA

Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal committente.

Art. 16 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle prestazioni deve essere sempre autorizzato dal Comune ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 20 della L.R.T. n. 38/07 e s.m. e 105 del Codice, tenendo presente che la quota subappaltabile non può essere superiore al 40%. Eventuali variazioni di oggetto, incremento di importo o di variazione dei requisiti del subappaltatore, devono essere oggetto di nuova autorizzazione integrativa.

L'aggiudicataria è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'integrale osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o del cottimista, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del Codice.

Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con cui le parti assumono tali obblighi. Al fine di rendere possibile la verifica di quanto

sopra, copie dei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti debbono essere consegnate alla stazione appaltante.

Per ciò che riguarda la procedura di autorizzazione al subappalto, si applicano le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

Nel caso l'appaltatore intenda avvalersi di sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'appaltatore stesso è tenuto, ai sensi del medesimo articolo, a darne comunicazione alla stazione appaltante con indicazione del nome del sub-contraente, dell'importo del sub-contratto e dell'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Alla comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della Camera di Commercio dell'impresa sub-affidataria, una dichiarazione del legale rappresentante di quest'ultima relativa al tipo di contratto di lavoro applicato nella propria impresa, nonché copia del sub-contratto nel quale deve essere inserita apposita clausola che impegna i contraenti ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché l'impegno ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'inizio delle prestazioni da parte del sub-affidatario è subordinato alla verifica della regolarità della documentazione sopra indicata da parte della Stazione appaltante.

Il controllo circa il rispetto degli obblighi dell'Appaltatore e del subappaltatore è condotto dal Direttore dell'Esecuzione secondo quanto disposto all'art. 20 del D.MIT n. 49/2018.

L'autorizzazione al subappalto potrà essere revocata nei seguenti casi:

- 1) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta subappaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
- 2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta subappaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 3) l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Si dà atto che in sede di offerta l'Appaltatore ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti prestazioni:

-.....
-.....

Art. 17 GESTIONE DEI SINISTRI

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che fossero arrecati per qualsiasi causa ai materiali, ai macchinari e all'attrezzatura dell'Impresa.

E', altresì, a carico dell'appaltatore l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Ogni più ampia responsabilità in caso di danni ai lavoratori e alle persone in genere che siano comunque addette alla prestazione o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto dell'Amministrazione, comprese le persone da questa preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza e sorveglianza oppure a terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) è assunta dall'Impresa, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere l'Amministrazione, nonché le persone suddette da questa preposte.

Nell'eventualità in cui si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dell'Esecuzione relaziona sui fatti e sulle cause e adotta tutti i provvedimenti necessari per ridurre le conseguenze dannose.

L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni se non determinati da caso fortuito o da forza maggiore e nella misura massima quantificata dal Direttore dell'Esecuzione nel verbale di accertamento di cui all'art. 24 del D.MIT n. 49/2018

Art.18 CODICE ETICO

L'impresa affidataria si obbliga al rispetto delle norme di cui al codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatarie di contratti pubblici del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 9.4.2014, allegato alla documentazione di gara e che, in copia, è trasmesso unitamente al presente contratto.

Art. 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice. È fatto salvo quanto stabilito all'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice.

Art. 20 RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del Codice.

Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all'art. 108, comma 1.

Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all'art. 108, comma 2.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute all'Impresa per prestazioni eseguite, contabilizzate o non e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Il contratto si risolve, inoltre, per la perdita della capacità a contrattare accertata a seguito di verifica condotta presso le amministrazioni certificanti, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

La risoluzione del contratto comporta il pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta dall'Amministrazione, con applicazione di una penale pari al 10% (oppure, in caso di garanzia definitiva ex art. 103: con incameramento della garanzia definitiva presentata).

Fatto salvo quanto previsto nell'articolo del presente contratto, costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

- 1) il superamento del 10% dell'importo contrattuale a titolo di applicazione di penali;
- 2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta appaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
- 3) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 30, comma 6, del Codice.

L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice del servizio, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 7 del 14.1.2014, che, in copia, sono consegnati alla sottoscrizione del contratto.

Per i casi di recesso dal contratto trova applicazione l'art. 109 del Codice.

Il Comune di Rosignano Marittimo si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ex art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e s.m.i. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a

quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui al citato art. 26, comma 3.

Art. 21 **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell'art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.

Ai sensi dell'art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.

Art. 22 **SPESE DI CONTRATTO - IVA**

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico del Comune di Rosignano M.mo, sono a totale carico dell'Impresa assuntrice del contratto, senza diritto di rivalsa e saranno prelevate dal relativo deposito già effettuato.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n.131/86.

Art. 23 **OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 50/2016, il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.L.vo 50/2016 e le disposizioni attuative del Codice, adottate da ANAC e dal Governo, come richiamate dal medesimo.

Con la firma per accettazione, l'impresa dà altresì atto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, delle clausole disposte agli artt. 9, 11, 14, 16, 20 e 21 della presente proposta contrattuale.

Si ricorda infine che la stipula del contratto sarà perfezionata con il ricevimento dell'accettazione della presente proposta contrattuale sottoscritta da parte dell'impresa.

Per eventuali chiarimenti potrà essere contattato il sig. ... – tel. 0586/724... e fax 0586/.....

Distinti saluti

Il Dirigente
(...)
Apposta firma digitale ex D. Lgs. N. 82/2005